



Dipartimento  
delle Finanze

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**COMMISSIONE FINANZE E TESORO**

Processo di semplificazione del sistema tributario e  
del rapporto tra contribuenti e fisco

Audizione del Direttore Generale delle Finanze  
Prof.ssa Fabrizia Lapecorella

Roma, 8 maggio 2019

Processo di semplificazione del sistema tributario e  
del rapporto tra contribuenti e fisco

**Indice**

**Premessa**

**1. Governance delle agenzie fiscali e semplificazione**

- 1.1. Convenzione MEF-Agenzia delle Entrate**
- 1.2. Atto aggiuntivo MEF-Agenzia delle Entrate Riscossione**
- 1.3. Convenzione MEF-Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**

**2. Misure di semplificazione**

- 2.1. Strumenti per incentivare la *compliance* e per la semplificazione degli adempimenti: gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) in sostituzione di studi di settore e parametri**
- 2.2. Semplificazione del regime tributario dei redditi di natura finanziaria: le misure previste dalla legge di bilancio per il 2018**
- 2.3. Misure di semplificazione in materia di I.V.A.: la fatturazione elettronica**
- 2.4. Interventi di semplificazione in materia di accise: l'attività di manutenzione delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'applicazione dell'accisa**
- 2.5. Ulteriori misure in materia di accise: i microbirrifici nella legge di bilancio per il 2019**

**3. Misure di semplificazione in materia di finanza locale e regionale**

- 3.1. La pubblicazione sul sito internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it) delle delibere e dei regolamenti comunali in materia tributaria**
- 3.2. La dichiarazione IMU e TASI**
- 3.3. La liquidazione dei tributi da parte del comune.**
- 3.4. Il riordino del sistema della riscossione locale**
- 3.5. Prospettive di semplificazione in materia di tributi locali: l'unificazione IMU/TASI.**
- 3.6. Gli interventi nel settore dei tributi regionali**

**4. Prospettive di riforma nell'A.C. 1074, recante “Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale”.**

## **Premessa**

Signor Presidente, onorevoli Senatori,

vi ringrazio per l'invito a questa audizione sul processo di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra contribuenti e fisco.

Nel quadro delle priorità politiche e degli indirizzi strategici del Ministero dell'economia e delle finanze, elaborati nell'ambito delle linee programmatiche del Governo, un elemento cruciale, che impegna costantemente l'amministrazione finanziaria nel suo complesso, è rappresentato dal perseguimento dell'obiettivo di semplificazione del sistema tributario, anche mediante una possibile revisione degli adempimenti tributari, allo scopo di rendere il sistema fiscale più equo, trasparente e favorevole alla crescita. A ciò si accompagna l'obiettivo di auspicata riduzione della pressione fiscale su famiglie e imprese e di miglioramento della qualità dei servizi resi ai contribuenti.

L'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2019 – 2021, recentemente adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze con il decreto del 23 aprile 2019, conferma, invero, tali obiettivi, chiamando l'amministrazione finanziaria a fornire servizi di alta qualità e a rimodulare il rapporto tra fisco e contribuenti, per stimolare una maggiore *compliance* da parte di questi ultimi e determinare, in tal modo, l'emersione spontanea delle basi imponibili, rendendo possibile il processo di semplificazione del sistema di tassazione diretta e indiretta, con l'effetto ulteriore di riduzione della pressione fiscale su famiglie e imprese.

In tale contesto e nell'ambito delle sue attribuzioni, il Dipartimento delle finanze è costantemente impegnato in numerose attività volte a garantire la semplificazione del sistema tributario e il miglioramento del rapporto tra contribuenti e fisco.

In questa audizione vorrei soffermarmi, in particolare, sul ruolo che il Dipartimento svolge nell'esercizio dell'attività di supporto al Ministro dell'Economia e delle Finanze per la *governance* delle agenzie fiscali e dell'attività di analisi ed elaborazione delle politiche e della legislazione tributaria, anche in materia di finanza locale e regionale.

## **1. Governance delle agenzie fiscali e semplificazione**

Il Dipartimento delle Finanze supporta il Ministro nell'esercizio della *governance* sulle agenzie fiscali svolgendo le delicate attività di predisposizione delle Convenzioni che regolano l'attività delle agenzie e verifica dei risultati di gestione rispetto agli obiettivi.

Le Convenzioni relative al triennio 2019-2021 sono attualmente in corso di predisposizione e incorporeranno le direttive impartite dal Ministro all'amministrazione finanziaria con l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale recentemente emanato.

L'atto di indirizzo invita l'amministrazione finanziaria a continuare le attività che consentono di facilitare gli adempimenti tributari e migliorare la qualità dei servizi resi ai contribuenti/utenti. In particolare si prevede che il miglioramento e la semplificazione dei rapporti tra fisco e contribuenti (anche con la collaborazione di intermediari e ordini professionali) avvenga attraverso il potenziamento dei servizi telematici e degli strumenti di messa a disposizione dei dati finalizzati alla facilitazione e razionalizzazione degli adempimenti, compresa la progressiva dematerializzazione dei modelli di dichiarazione e un calendario strutturato delle scadenze fiscali. In questa prospettiva, l'Atto di indirizzo individua nella dichiarazione dei redditi precompilata la forma ordinaria di dichiarazione dei redditi, con particolare riguardo ai lavoratori dipendenti e dai pensionati.

Di seguito si rappresentano i principali aspetti concernenti le misure di semplificazione contenute nelle vigenti Convenzioni 2018-2020 con le Agenzie fiscali.

### **1.1 Convenzione MEF – Agenzia delle Entrate 2018-2020**

Riguardo all'Agenzia delle entrate, nel triennio 2018-2020, in continuità con gli esercizi precedenti, è previsto l'impegno volto a migliorare il livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, ponendo particolare attenzione alla semplificazione degli adempimenti.

Il modello di riferimento definito nel triennio è basato sull'ampliamento dei servizi agli utenti e sulla massima valorizzazione dei dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, rilevati direttamente dagli "ambiti di interazione" tra il contribuente e il contesto in cui normalmente opera (esempi tipici sono la dichiarazione precompilata e gli adempimenti IVA che potranno in futuro essere facilitati dalla fatturazione elettronica). Ciò permetterà di semplificare gli adempimenti, offrendo agli utenti servizi sempre più personalizzati e con dati precompilati, instaurando nel

contempo un nuovo regime di dialogo e collaborazione aumentando l'utilizzo da parte degli utenti del canale digitale. La conoscenza di dati e informazioni personalizzate del contribuente favorirà, inoltre, le attività di rilevazione preventiva e mirata di eventuali posizioni potenzialmente a rischio, con notevoli ritorni attesi sul piano della *tax compliance*.

Nel prossimo triennio, a seguito delle rilevanti evoluzioni normative recentemente intervenute, la fatturazione elettronica, congiuntamente con altre rilevanti innovazioni in materia di IVA (di cui si dirà di seguito), offrirà l'opportunità di un'importante evoluzione dei servizi al contribuente in ottica di innovazione e semplificazione, rappresentando probabilmente l'ambito più sfidante che l'amministrazione finanziaria dovrà affrontare. I principali settori di intervento sono:

- evoluzione del Sistema di Interscambio e dei servizi digitali agli utenti (generazione, trasmissione e ricezione e conservazione delle fatture elettroniche) anche in considerazione dell'obbligo di fatturazione elettronica tra privati;
- evoluzione del sistema di trasmissione ed elaborazione delle operazioni ai fini IVA, quali la trasmissione dei dati delle fatture (adempimento sostanzialmente superato dalla fatturazione elettronica obbligatoria) e dei corrispettivi (attraverso la trasmissione da sistemi quali i distributori automatici, i registratori telematici ed in prospettiva da altri tipi di sistemi digitali);
- realizzazione di servizi che permettano il controllo della coerenza tra quanto comunicato e la segnalazione tempestiva al contribuente di eventuali situazione degne di attenzione. In questi servizi è prevista la navigabilità dei dati da parte del contribuente e l'evidenziazione di eventuali divergenze, alle quali consegue un adempimento spontaneo oppure, laddove vengano riscontrate anomalie, una comunicazione al contribuente, che può in tal modo verificare la propria situazione e in caso di errori porvi rimedio prima del momento dichiarativo;
- predisposizione, a favore degli utenti, di elementi informativi utili alla predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA e di una base informativa per la dichiarazione annuale dell'IVA, congiuntamente con i modelli di versamento per le imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso;
- incremento, per l'amministrazione, della capacità di analisi tempestiva dei dati ricevuti ai fini di rendere più mirate e tempestive le azione di analisi e controllo dei soggetti a rischio evasivo e di frode, allo scopo di ridurre il *tax gap* relativamente all'imposta sul valore aggiunto e alle altre imposte.

Proprio al fine di valutare il grado di perseguimento degli obiettivi di semplificazione, di efficientamento e di promozione della *tax compliance*, cui mirano gli interventi sopra descritti, la Convenzione prevede:

- 1) un indicatore di outcome che misura il gradimento da parte dei cittadini della dichiarazione “precompilata” – avviata a partire dall’anno 2015 e oggetto di continui miglioramenti ed estensioni – rilevando la percentuale delle dichiarazioni precompilate trasmesse direttamente dal contribuente senza necessità di ricorrere agli intermediari (accettate semplicemente ovvero integrate);
- 2) un indicatore di outcome che misura il miglioramento dei servizi erogati attraverso la rilevazione del livello di utilizzo dei servizi telematici da parte dei contribuenti rispetto al totale dei servizi erogati dall’Agenzia.

## **1.2 Atto Aggiuntivo MEF – Agenzia delle Entrate Riscossione 2018**

Anche il piano 2018 dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, contenuto nell’Atto aggiuntivo alla suddetta Convenzione con l’Agenzia delle entrate, prevede, all’interno dell’Area strategica servizi, appositi obiettivi finalizzati al miglioramento della relazione con il contribuente, favorendo l’incremento della gamma dei servizi, la digitalizzazione e la semplificazione nell’accesso. A quest’ultimo riguardo si segnalano gli indicatori volti a misurare l’incidenza dell’accesso e dei pagamenti attraverso i canali remoti resi disponibili dall’Agenzia e il grado di soddisfazione dei contribuenti e degli intermediari riguardo ai servizi web forniti dall’Agenzia (indagini di *customer satisfaction*).

## **1.3 Convenzione MEF – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 2018-2020**

Le linee di attività previste dal Piano 2018-2020 contemplano una strategia di intervento dell’Agenzia volta ad una maggiore semplificazione e razionalizzazione delle procedure per facilitare gli adempimenti da parte dei contribuenti-utenti e favorire la compliance. In particolare, nell’ambito dell’Area strategica “Competitività e sostegno alla crescita” è previsto un apposito obiettivo concernente la facilitazione degli adempimenti tributari e il miglioramento della qualità dei servizi ai contribuenti/utenti. A seguito del processo di informatizzazione delle procedure doganali, tutte le dichiarazioni doganali sono presentate per via telematica con firma digitale ed esaminate in tempo reale: il servizio di sdoganamento *on line*, che integra le attività di controllo, svolge mediamente un’operazione ogni 1,5 secondi. La procedura telematica dello “sdoganamento in mare e in volo” consente inoltre la presentazione delle dichiarazioni doganali quando le merci

sono ancora in viaggio verso i porti e gli aeroporti, riducendo i tempi di stazionamento delle merci nei terminal di sbarco. L'attivazione dei "corridoi doganali" e l'introduzione del "fascicolo elettronico", consentendo alle imprese di non recarsi presso la dogana per l'effettuazione dei controlli documentali delle operazioni di *import/export*, favoriscono infine la riduzione degli adempimenti per lo sdoganamento delle merci e i connessi costi, a vantaggio degli operatori economici e dell'azione amministrativa.

Il grado di raggiungimento di tali obiettivi è misurato anche attraverso indicatori di outcome, quali la percentuale delle dichiarazioni presentate con fascicolo elettronico in tutti gli uffici (import, export, transito), la percentuale delle dichiarazioni sdoganate entro 5 minuti nei porti e negli aeroporti italiani (import, export e transito) e, più in generale, il posizionamento dell'Agenzia sui tempi di sdoganamento all'import-export rispetto alla media UE.

## **2. Misure di semplificazione**

L'obiettivo di semplificazione del sistema tributario e di costante miglioramento del rapporto tra contribuente e fisco è stato anche perseguito attraverso l'introduzione di nuovi strumenti per incentivare la *compliance* e di nuovi regimi tributari descritti in qualche dettaglio di seguito.

### **2.1. Strumenti per incentivare la *compliance* e per la semplificazione degli adempimenti: gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) in sostituzione di studi di settore e parametri.**

Gli indici sintetici di affidabilità (ISA), introdotti dall'art. 9-*bis* del D.L. n. 50 del 2017, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, costituiscono un nuovo strumento di *compliance* che si colloca all'interno della più complessa e articolata riforma fiscale avviata negli ultimi anni, tesa a delineare un nuovo sistema di relazioni tra fisco e contribuenti, volto ad incentivare la *tax compliance*, la trasparenza e la semplificazione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria.

Gli indici sintetici di affidabilità (ISA) si applicano per la prima volta con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 (cfr. art. 1, comma 931, legge 27 dicembre 2017, n. 205). Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello Redditi 2019 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Il D.M. 28 dicembre 2018 ha approvato 105 indici relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e 3 territorialità specifiche che, insieme ai 69 indici già approvati con il D.M. 23 marzo 2018, sostituiscono integralmente - a partire dal periodo d'imposta 2018 - i parametri e gli studi di settore.

Gli ISA rappresentano una trasformazione radicale rispetto agli abrogati studi di settore e parametri: da strumenti di deterrenza a strumenti diretti ad aumentare il livello di adempimento spontaneo attraverso la premialità.

Difatti, nell'art. 9-bis del D.L. 50 del 2017 vengono esplicitate le finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione degli ISA, volti a *“favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali”*.

Nella norma richiamata sono individuati i fondamenti dell'istituto e definiti obiettivi, mezzi e modalità: se da una parte, il fine da raggiungere, come per gli studi di settore, è sempre l'emersione della base imponibile e l'assolvimento degli obblighi tributari, gli elementi di novità rispetto agli stessi studi sono rappresentati dalla spontaneità e dall'azione di stimolo.

Gli ISA, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso a uno specifico regime premiale.

Con un maggior grado di affidabilità si accede ad un regime premiale che permette di riconoscere e graduare benefici che riguardano la semplificazione degli adempimenti, l'esclusione dai controlli, con particolare riguardo agli accertamenti basati su presunzioni o elementi indicativi di capacità contributiva, nonché la riduzione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.

In particolare, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:

- 1) esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50 mila euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;
- 2) esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50mila euro annui;
- 3) esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-*decies* dell'art. 2 del D.L. n. 138/2011;
- 4) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo del D.P.R. n. 600/1973, e all'art. 54, secondo comma, secondo periodo del D.P.R. n. 633/1972;
- 5) anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento del comparto delle imposte dirette e per l'IVA;
- 6) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, ex art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

L'istituzione degli indici rappresenta, dunque, un'ulteriore iniziativa che mira, utilizzando anche efficaci forme di assistenza (avvisi e comunicazioni in prossimità di scadenze fiscali), ad aumentare la collaborazione fra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

## **2.2. Semplificazione del regime tributario dei redditi di natura finanziaria: le misure previste dalla legge di bilancio per il 2018.**

Nell'ambito dell'azione normativa diretta a semplificare il sistema fiscale nazionale una menzione va certamente fatta all'intervento, contenuto nella legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, commi da 999 a 1006, legge 27 dicembre 2017, n. 205), il quale ha uniformato il regime tributario dei redditi di natura finanziaria, prodotti dai contribuenti che detengono partecipazioni qualificate, a quello dei proventi derivanti da partecipazioni non qualificate, rendendo irrilevante la natura della partecipazione detenuta.

Tale riforma, in buona sostanza, ha parificato, sotto il profilo fiscale, le ipotesi di detenzione di pacchetti azionari che consentono di esercitare un'influenza diretta sulla gestione dell'impresa a quelle che, al contrario, rappresentano un mero investimento finanziario da parte del socio.

In particolare, la legge di bilancio per il 2018 ha prodotto, nei confronti dei contribuenti interessati, una sostanziale semplificazione degli adempimenti fiscali, in quanto i redditi prodotti non dovranno più essere indicati nella dichiarazione annuale dei redditi, per concorrere alla tassazione ordinaria IRPEF, ma saranno soggetti a un prelievo alla fonte, da parte della società partecipata o dell'intermediario finanziario presso il quale gli strumenti finanziari sono detenuti, con tassazione proporzionale pari al 26 per cento.

In tal modo, si è raggiunto l'obiettivo di facilitazione degli oneri tributari, mantenendo tuttavia invariato il livello del gettito erariale derivante da questi proventi di natura finanziaria: ciò è stato possibile in ragione della sostanziale equivalenza del carico fiscale previsto, per tali fattispecie, dalla legislazione tributaria previgente la richiamata legge di bilancio.

Infine, va segnalato come sia stato previsto, per gli utili non ancora distribuiti e riferibili agli esercizi sociali antecedenti la riforma, un articolato regime transitorio, che garantisce ai contribuenti interessati di poter godere del regime fiscale previgente qualora, nell'ambito della propria legittima pianificazione fiscale, tale opzione possa risultare più vantaggiosa.

### **2.3. Misure di semplificazione in materia di I.V.A.: la fatturazione elettronica.**

Tra gli interventi di semplificazione del rapporto tra fisco e contribuenti, meritano di essere segnalate le misure che stanno portando alla progressiva e completa dematerializzazione degli adempimenti relativi alla certificazione fiscale dei corrispettivi, mediante l'introduzione obbligatoria, dal 2019, della fatturazione elettronica attraverso il sistema di interscambio, relativamente alle operazioni poste in essere tra soggetti residenti esclusi quelli in regime di franchigia IVA, e, dal 1 gennaio 2020, mediante la sostituzione dello scontrino o della ricevuta fiscale, nonché della relativa registrazione, con processi digitali di memorizzazione e comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Tali misure, tese a rendere più efficaci i controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, in quanto consentono di incrociare i dati delle operazioni effettuate e di monitorare i versamenti IVA, al contempo semplificano e razionalizzano gli adempimenti dei contribuenti consentendo all'amministrazione finanziaria di elaborare e mettere loro a disposizione i dati utili per le liquidazioni IVA e per la predisposizione della dichiarazione annuale.

L'introduzione della fatturazione elettronica generalizzata è stata accompagnata anche da misure di semplificazione amministrativa e contabile quali l'eliminazione del cosiddetto "spesometro" e la previsione di modifiche al decreto n. 55 del 2013, relativo al sistema di fatturazione elettronica PA, queste ultime finalizzate ad evitare rigetti impropri delle fatture da parte delle pubbliche amministrazioni e ad armonizzare le modalità e le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica PA con quello di fatturazione elettronica tra privati.

Da ultimo, il recente decreto "Crescita", n. 34 del 2019, ha esteso anche ai rapporti commerciali tra Italia e San Marino l'utilizzo della fatturazione elettronica. In considerazione della peculiarità degli scambi italo-san marinesi, caratterizzati dall'assenza di barriere doganali, si è ritenuto opportuno il ricorso alla fatturazione elettronica, che svolge, anche in questo contesto, la duplice funzione di strumento che agevola il controllo, e di meccanismo che semplifica gli adempimenti certificativi. In tal modo, tali adempimenti vengono allineati a quelli applicabili in relazione agli scambi intervenuti sul territorio italiano, nell'interesse degli operatori economici coinvolti e con il superamento delle complesse procedure cartacee fino ad oggi previste.

Ulteriori semplificazioni relative al processo di fatturazione saranno attuate mediante l'aumento degli importi per i quali è consentito l'utilizzo delle fatture semplificate.

L'articolo 21-*bis* del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede, infatti, la possibilità di emettere fattura in forma semplificata per importi di ammontare complessivo non superiore a cento euro e dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tale importo possa essere innalzato fino a quattrocento euro.

La fattura semplificata è caratterizzata dalla richiesta di un minor numero di elementi informativi. In particolare, il cessionario o committente può essere identificato mediante la sola partita IVA o il solo codice fiscale, se stabilito nel territorio dello Stato, o mediante il numero identificativo IVA del Paese di stabilimento, se non stabilito nel territorio dello Stato, anziché mediante gli elementi prescritti per le fatture ordinarie dall'articolo 21, secondo comma, lett. c), del DPR n. 633 del 1972 (ditta, denominazione o ragione sociale, nome, cognome, residenza o domicilio).

Il decreto che innalza fino a 400 euro l'importo della fattura semplificata è stato già trasmesso, come richiesto dalla direttiva IVA (direttiva 2006/112 CE), al Comitato IVA, che sul punto non ha formulato osservazioni. L'adozione del decreto agevolerà dunque il processo di

fatturazione senza pregiudizio, tuttavia, per l'attività di verifica, la quale risulta comunque potenziata dalla introduzione dell'obbligo generalizzato di fattura elettronica.

Per quanto concerne i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e attività assimilate, che non sono tenuti ad emettere fattura se non su richiesta del cliente, è in corso di predisposizione il decreto per individuare specifici casi di esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, in ragione dell'attività esercitata. Tali esoneri saranno circoscritti alla prima fase di entrata in vigore di tale adempimento, nell'ottica di superare in via graduale il ricorso ai documenti fiscali attualmente in uso, sostitutivi della fattura (scontrini e ricevute fiscali), per attuare una uniforme modalità digitale di certificazione dei ricavi/compensi.

#### **2.4. Interventi di semplificazione in materia di accise: l'attività di manutenzione delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'applicazione dell'accisa.**

Il Dipartimento svolge un'intensa attività volta alla manutenzione del cospicuo patrimonio di disposizioni regolamentari che disciplinano l'applicazione dell'accisa. In tale contesto, viene svolta un'intensa attività di studio, nell'ambito di tavoli tecnici appositamente istituiti, finalizzata a proporre norme di semplificazione amministrativa.

Nell'ultimo periodo, detta attività ha condotto alla predisposizione di schemi normativi che sono stati accolti con favore dalle categorie economiche interessate.

In particolare, si segnala la redazione di uno schema di regolamento, recante le norme attuative delle disposizioni concernenti l'accisa sul gas naturale, nel quale sono previste specificamente semplificazioni in materia di versamento dell'imposta e dell'utilizzo di strumenti telematici per lo scambio di informazioni tra gli operatori e l'Amministrazione finanziaria.

E' stato predisposto, inoltre, uno schema normativo di modifica del regolamento di cui al DM n. 692/1996 concernente l'agevolazione fiscale sui carburanti e lubrificanti utilizzati dagli aeromobili per voli didattici al fine di snellire le procedure autorizzative e di rimborso dell'accisa a carico delle scuole di volo nonché semplificare la tenuta delle relative contabilità oggi previste.

Si fa presente, infine, che è stato avviato, presso il Dipartimento delle finanze, un tavolo tecnico per la revisione, ugualmente in chiave semplificativa, del regolamento, recante le norme relative all'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, di cui al D.M. n. 557/1996.

## **2.5.Ulteriori misure in materia di accise: i microbirrifici nella legge di bilancio per il 2019.**

Un ulteriore importante cambiamento in chiave semplificativa è stato introdotto, nel settore delle accise, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di bilancio per l'anno 2019) per incentivare le piccole imprese di produzione di birra "artigianale", settore che conta in Italia quasi mille impianti produttivi.

Con l'articolo 1, comma 690, lettera a), è stato infatti stabilito che presso i cd. microbirrifici indipendenti (con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri), il prodotto finito possa essere accertato, al fine del pagamento dell'accisa, a conclusione delle operazioni di condizionamento delegando ad uno specifico decreto del MEF la statuizione di modalità semplificate dell'assetto del deposito fiscale, delle modalità di accertamento e della contabilizzazione della birra prodotta dai predetti microbirrifici.

In ottemperanza a tale previsione, il Dipartimento delle finanze ha predisposto, in collaborazione con l'Agenzia dogane e monopoli e con il Comando Generale della Guardia di Finanza, uno schema di decreto, in corso di perfezionamento, che prevede contabilità snelle e adempimenti ridottissimi per i produttori in parola consentendo che gli stessi possano vendere i propri prodotti su mercati esteri, circostanza in precedenza loro non consentita. Ciò contemporaneamente ad una riduzione significativa dell'accisa dovuta.

## **3. Misure di semplificazione in materia di finanza locale e regionale**

Un'attenzione particolare merita, quale area in cui operare con finalità di semplificazione, il settore dei tributi degli enti territoriali. Al riguardo, ricordo che il Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del d.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, cura i rapporti con il sistema delle

autonomie regionali e locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario.

### **3.1. La pubblicazione sul sito internet *www.finanze.it* delle delibere e dei regolamenti comunali in materia tributaria.**

Nell'ambito del processo di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra contribuente e fisco, assume rilievo, con riferimento ai tributi di competenza degli enti locali, la funzione istituzionale di pubblicazione sul sito internet *www.finanze.it* delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati dai comuni in materia tributaria. Tali atti vengono trasmessi dagli enti locali al Dipartimento delle finanze attraverso il Portale del federalismo fiscale e, successivamente, resi visibili ai contribuenti e agli altri soggetti interessati mediante la pubblicazione sul suddetto sito internet.

La banca dati che raccoglie le delibere e i regolamenti è stata oggetto, dal 2014 ad oggi, di un significativo processo di sviluppo che il Dipartimento delle Finanze ha messo a punto nell'ottica di favorire la semplificazione e la certezza degli adempimenti tributari a carico dei contribuenti, oltre che la semplificazione degli oneri informativi gravanti sui comuni nei confronti delle amministrazioni centrali.

Al riguardo, va evidenziato, innanzitutto, che la pubblicazione degli atti relativi all'addizionale comunale all'IRPEF, all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), costituendo – ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998, dell'art. 13, comma 13-*bis*, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 e dell'art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013 – condizione di efficacia degli stessi, consente di individuare con certezza le aliquote e le disposizioni regolamentari sulla base delle quali deve essere determinata l'imposta dovuta per ciascun comune e per ciascun anno. Restano, infatti, inapplicabili i regolamenti e le delibere che, ancorché approvati dall'ente locale, non siano stati pubblicati entro i termini stabiliti dalla legge.

In tale contesto, parallelamente all'obiettivo della certezza in ordine all'adempimento tributario, è stato raggiunto quello della pubblicazione delle aliquote e delle esenzioni dell'addizionale comunale all'IRPEF con modalità standardizzata, il che permette di rendere i dati per il versamento disponibili in un unico elenco riepilogativo delle aliquote e delle esenzioni deliberate da ciascun comune.

Sempre nell'ottica della semplificazione, la banca dati disponibile sul sito internet dipartimentale offre un unico punto di accesso per la consultazione – da parte dei contribuenti, dei sostituti d'imposta, dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari – degli atti relativi alla totalità dei tributi comunali, senza necessità di consultare i diversi siti istituzionali delle amministrazioni locali. In particolare, con l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), ad opera della legge n. 147 del 2013, la banca dati in questione, originariamente contenente soltanto gli atti relativi all'addizionale comunale all'IRPEF e all'IMU, si è arricchita con quelli concernenti la TASI e la tassa sui rifiuti (TARI). Dal 2016, inoltre, l'attività di pubblicazione è stata estesa anche agli atti comunali relativi ai c.d. tributi minori (ICP, TOSAP, imposta di soggiorno, contributo di sbarco, imposta di scopo).

Se quelli descritti sono gli interventi più rilevanti che, nella prospettiva della semplificazione del sistema dei tributi locali, sono stati sinora realizzati in ordine all'attività di pubblicazione degli atti comunali, un'ulteriore possibilità di sviluppo è indubbiamente costituita dalla rappresentazione delle aliquote dell'IMU e della TASI con modalità standardizzata, in modo da disporre di dati in formato elaborabile come già accade per l'addizionale comunale all'IRPEF.

La realizzazione di un sistema informatizzato di acquisizione e pubblicazione delle aliquote dell'IMU e della TASI, che è anche oggetto di proposte normative formulate nell'ambito dell'esame del progetto di legge AC 1074 (recante “Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale”), incontra, tuttavia, qualche criticità.

In particolare, la circostanza che le fattispecie imponibili destinatarie di aliquote differenziate rispetto a quella “ordinaria” siano definite diversamente da comune a comune rende impossibile una tipizzazione a monte delle fattispecie per le quali il comune può esercitare la propria autonomia regolamentare e, quindi, una riconduzione delle aliquote ad uno schema predefinito.

Dati tali limiti, il sistema informatizzato non apporterebbe concreti benefici sul piano della semplificazione né per gli intermediari (CAF, commercialisti, consulenti del lavoro, software house) – i quali non potrebbero elaborare le informazioni in maniera massiva al fine di disporre di dati omogenei per il versamento dei tributi – né per il singolo contribuente. In considerazione, infatti, delle incertezze connesse all'interpretazione delle delibere comunali, e della conseguente elevata possibilità di incorrere in errori nell'inserimento dei dati da parte del comune, si verificherebbero difformità tra il testo dell'atto e i dati risultanti dal *data base*. Ciò determinerebbe

una situazione di confusione e incertezza per il contribuente in ordine al versamento da effettuare, con successiva necessità di ricorrere a procedure di rimborsi e conguagli.

Una valida ed effettiva informatizzazione della base dati relativa alle aliquote dell'IMU e della TASI richiederebbe, pertanto, che la potestà di differenziazione delle stesse fosse circoscritta, con apposito provvedimento legislativo, ad alcune fattispecie predeterminate dalla legge statale, precludendo al comune la possibilità di variarne la definizione. Tale limitazione potrebbe essere oggetto di valutazione nell'ambito dei progetti di unificazione dell'IMU e della TASI attualmente all'attenzione dell'Autorità politica, rendendo così percorribile la soluzione prospettata.

Un obiettivo concretamente percorribile a legislazione vigente è, invece, rappresentato dall'introduzione dell'obbligo per i comuni di trasmettere le delibere e i regolamenti in formato elaborabile, in modo da consentire agli utenti del sito internet il prelievo automatizzato delle informazioni utili per il pagamento dei tributi. Una disposizione in tal senso, del resto, è contenuta nel predetto progetto di legge A.C. 1074 e, in ogni caso, anche a prescindere da un simile intervento normativo, il Dipartimento sta programmando alcuni interventi informatici volti a favorire l'inserimento degli atti nel Portale del federalismo fiscale, ad opera dei comuni, in un formato che rispetti i requisiti di accessibilità.

Sotto un altro profilo, sempre nell'ambito delle prospettive di sviluppo dell'attività di pubblicazione degli atti comunali in materia tributaria, si segnala che nello stesso A.C. 1074 è anche prevista l'estensione del regime della pubblicazione costitutiva dell'efficacia alle delibere tariffarie e regolamentari relative ai tributi diversi dall'IMU, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dalla TASI, per le quali, allo stato attuale della normativa, la pubblicazione sul sito internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it) svolge una finalità meramente informativa. Un intervento di tale portata, se per un verso andrebbe nella direzione di assicurare, anche per tali tributi, una maggiore certezza per il contribuente, per altro verso implicherebbe un possibile slittamento – sebbene nell'ambito del medesimo esercizio finanziario – dei tempi di riscossione del tributo in base alle aliquote o tariffe di nuova approvazione.

A legislazione vigente, infatti, è sufficiente che la delibera annuale sia stata approvata e pubblicata all'albo pretorio dell'ente perché il tributo possa essere riscosso sulla base delle nuove aliquote o tariffe, mentre, introducendo un sistema di pubblicazione costitutiva, sarebbe necessario individuare per tutti i comuni un'unica data – verosimilmente coincidente con quella stabilita per l'IMU e la TASI – entro la quale l'atto deve essere pubblicato affinché acquisti efficacia.

Si deve infine aggiungere che, per ciò che riguarda in particolare la TARI, gli effetti positivi in termini di semplificazione per i contribuenti sarebbero limitati, trattandosi di un'entrata per la quale è il comune stesso a provvedere alla liquidazione e alla comunicazione al contribuente dell'importo dovuto, diversamente da quanto avviene per altri tributi la cui determinazione avviene in autoliquidazione.

### **3.2. La dichiarazione IMU e TASI.**

Un ulteriore importante intervento di semplificazione fiscale, iniziato già durante la vigenza dell'ICI e successivamente applicato prima all'IMU e poi anche alla TASI, è rappresentato dalla previsione del principio generale secondo cui l'obbligo dichiarativo sorge esclusivamente in ipotesi residuali, vale a dire solo nei casi in cui si sono verificate variazioni soggettive e oggettive che danno luogo a una diversa determinazione dell'imposta dovuta e che non sono, comunque, conoscibili dal comune.

Solo in siffatte ipotesi, quindi, permane l'obbligo in capo al soggetto passivo di assicurare all'ente locale impositore la conoscenza di dati altrimenti non conoscibili e necessari per l'esercizio da parte dell'ente stesso dell'attività di controllo del corretto adempimento tributario.

Tale processo di semplificazione è stato avviato a seguito dell'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali.

Un ulteriore tassello del processo di semplificazione nell'ambito degli adempimenti dichiarativi è dato dalla possibilità di presentare il modello dichiarativo anche in via telematica, permettendo in tal modo ai contribuenti di adempiere più agevolmente agli obblighi tributari e agli enti locali impositori di poter gestire in maniera più efficace ed efficiente l'attività di accertamento.

A ciò deve aggiungersi che, sempre in un'ottica di semplificazione, è stato previsto che gli enti non commerciali trasmettano esclusivamente in via telematica la dichiarazione IMU e TASI appositamente dedicata agli immobili posseduti e destinati allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività meritevoli indicate dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504 del 1992.

### **3.3. La liquidazione dei tributi da parte del comune.**

In materia di liquidazione dei tributi locali, si deve innanzitutto focalizzare l'attenzione sulla attuale disponibilità, per i contribuenti, di bollettini di versamento TARI precompilati dal comune. Ciò rappresenta indubbiamente, nell'ottica della semplificazione, una misura di notevole interesse, attesa la complessità delle modalità di determinazione degli importi che rendono complicato il calcolo degli importi dovuti da parte dei contribuenti.

In prospettiva, tale approdo potrebbe essere esteso anche alla liquidazione degli importi dovuti a titolo di IMU e di TASI da parte del comune e alla loro comunicazione con il bollettino precompilato.

Non si può però sottacere che tale misura di semplificazione incontrerebbe non poche difficoltà se non si interviene contestualmente sulla disciplina dei tributi in questione.

Si ricorda infatti che i comuni attraverso l'esercizio della potestà regolamentare possono incidere sulla disciplina dei tributi prevedendo particolari agevolazioni che potrebbero richiedere la presentazione della dichiarazione di cui il comune viene a conoscenza solo nell'anno successivo a quello del verificarsi del presupposto per ottenere l'agevolazione.

Di conseguenza sarebbe quasi impossibile per il comune effettuare un'esatta liquidazione dell'IMU e della TASI, non avendo la certezza, anno per anno, di essere in possesso delle informazioni necessarie che possono mutare nel tempo.

Occorre inoltre sottolineare che i comuni predispongono i loro regolamenti e le delibere delle aliquote entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, termine che ormai è differito quasi sistematicamente ai primi mesi dell'anno di riferimento del bilancio stesso. Inoltre, i provvedimenti in questione acquistano efficacia solo nel momento della loro pubblicazione sul sito del Dipartimento, circostanza che compromette ancora di più la possibilità da parte dei comuni di avere a disposizione tutti i dati per un corretto calcolo dei tributi.

L'intervento normativo dovrebbe incidere, come già anticipato a proposito della pubblicazione degli atti degli enti locali, sulla potestà regolamentare dei comuni riducendo il perimetro di manovrabilità per le fattispecie, progetto questo che potrebbe essere realizzato in occasione dell'unificazione dell'IMU e della TASI, come si dirà più avanti.

Si deve, infine, evidenziare che la possibilità di effettuare il pagamento con bollettino precompilato da parte dei comuni dovrebbe essere estesa anche agli altri tributi comunali quali la TOSAP e l'imposta comunale sulla pubblicità.

### **3.4. Il riordino del sistema della riscossione locale.**

La riscossione dei tributi locali costituisce ormai un coacervo di norme che non permette un inquadramento organico della materia e tale situazione è dovuta anche alla circostanza che è stata persa l'occasione per l'attuazione della delega fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014 che aveva richiesto il riordino del sistema della riscossione dei tributi locali alla luce di alcuni importanti principi guida tra i quali devono essere annoverati proprio quelli diretti ad assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisce, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale nonché a prevedere gli adattamenti e le innovazioni normative e procedurali più idonei ad assicurare la semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità, nonché dispositivi, adottabili facoltativamente dagli enti locali, di definizione agevolata dei crediti già avviati alla riscossione coattiva, con particolare riguardo ai crediti di minore entità unitaria.

La mancata attuazione della citata delega ha reso ancora più complessa una materia che già presenta di per sé difficoltà applicative, le quali incidono negativamente su un efficace funzionamento della riscossione dei tributi in questione.

Del resto la stessa Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 51 del 2019 ha sentito l'esigenza di puntualizzare che una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «bene pubblico» funzionale «alla valorizzazione della democrazia rappresentativa».

In tale prospettiva, conclude la Corte, deve essere sottolineata l'esigenza che per i crediti degli enti locali il Legislatore predisponga sistemi di riscossione più efficaci, proporzionati e tempestivi di quelli fin qui adottati.

Si deve accennare che il Dipartimento delle finanze ha comunque avviato a livello tecnico, in collaborazione con i vari rappresentanti istituzionali, una riflessione sulla riforma della disciplina della riscossione dei tributi locali ispirandosi agli stessi principi recati dalla legge delega.

Le modifiche della normativa dovrebbero tendere, tra l'altro, a rendere più efficiente l'esercizio di vigilanza, da parte degli Uffici preposti, sulle società private che svolgono per conto degli enti locali le funzioni di accertamento e/o di riscossione dei tributi locali.

### **3.5. Prospettive di semplificazione in materia di tributi locali: l'unificazione IMU/TASI.**

Per quanto concerne invece le prospettive verso cui dovrebbe tendere il processo di semplificazione in materia di tributi locali, non può non richiamarsi il progetto, attualmente allo studio dell'autorità politica, di unificazione dell'IMU e della TASI, garantendo comunque l'invarianza della pressione fiscale per i contribuenti.

Al riguardo, infatti, si deve evidenziare che è venuta meno la *ratio* su cui si fondava la distinzione tra queste due forme di prelievo vale a dire l'assoggettamento alla TASI dell'abitazione principale, a partire dalla legge di stabilità 2016. In virtù di tale intervento normativo, infatti, l'abitazione principale medesima è stata esclusa dal presupposto di entrambi i tributi. Inoltre, la permanenza di due distinti tributi che fondamentalmente si basano sugli stessi presupposti impositivi, determina non poche difficoltà applicative dal momento che in alcuni casi non è perfettamente intelligibile la disciplina complessiva applicabile, come ad esempio avviene per i cosiddetti "beni merce" che ai fini IMU risultano esenti mentre rimangono imponibili ai fini TASI seppure con una tassazione agevolata.

### **3.6. Gli interventi nel settore dei tributi regionali.**

Nel settore dei tributi regionali, il Dipartimento è particolarmente impegnato ad assicurare la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, nonché delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari, attraverso l'applicazione "Gestione Addizionale Regionale all'IRPEF", resa disponibile dal 2015 sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it) che permette alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di inserire direttamente nel sistema i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, in attuazione dell'art. 50,

comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Il Dipartimento ne autorizza la pubblicazione sul proprio sito internet, rendendo così fruibili i dati agli utenti finali (contribuenti, sostituti d'imposta, CAF, ecc).

Si è in tal modo creato un unico sito per la consultazione degli atti relativi all'addizionale regionale all'IRPEF, evitando, così, agli interessati di dover consultare i diversi siti istituzionali delle varie regioni e province autonome per ottenere le informazioni necessarie per il corretto assolvimento delle proprie obbligazioni tributarie.

Il meccanismo è stato accolto favorevolmente non solo dai contribuenti e dagli intermediari, ma anche dalle stesse regioni, giacché si è creato un sistema telematico che facilita la diffusione delle informazioni in materia tributaria in perfetta armonia sia con le esigenze di semplificazione e sia con i fini dell'economicità dell'azione amministrativa.

Questo risultato positivo ha indotto ad avviare, in via sperimentale, un sistema informatico finalizzato a realizzare analogo attività relativamente all'IRAP.

La nuova applicazione "Gestione IRAP", resa disponibile dalla So.Ge.I. in ambiente di produzione, è già stata testata con esito positivo dalle regioni e sarà operativa il prossimo anno.

Si svolge, inoltre, una costante attività di informazione sulla disciplina dei tributi regionali, alcuni dei quali, peraltro, poco conosciuti.

Nella sezione "Fiscalità regionale e locale" del sito del Dipartimento delle finanze viene, infatti, assicurata un'adeguata informazione sulla disciplina dei tributi regionali indicando le disposizioni normative che li regolano ed illustrandone gli elementi strutturali e i relativi adempimenti posti a carico dei contribuenti.

La pubblicazione di queste informazioni, grazie alla rapida ed agevole modalità di consultazione, favorisce la chiarezza della comunicazione tra il fisco ed il cittadino, agevolando in tal modo l'attuazione degli adempimenti da parte dei contribuenti.

#### **4. Prospettive di riforma nell’A.C. 1074, recante “Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell’evasione fiscale.”**

Come noto, si è concluso, lo scorso 11 aprile, l’esame in Commissione della proposta di legge A.C. 1074, presentata il 6 agosto 2018 alla Camera dei Deputati, recante “Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell’evasione fiscale”.

Nell’ambito della propria attività di supporto tecnico agli organi parlamentari, il Dipartimento ha fornito il proprio contributo in relazione alle diverse proposte di semplificazione fiscale e di sostegno delle attività economiche e delle famiglie, nonché di contrasto all’evasione fiscale contenute all’interno della proposta di legge in argomento.

Tali proposte costituiscono, senza alcun dubbio, una prosecuzione del processo di semplificazione del sistema tributario e di rinnovamento dei rapporti tra cittadino/contribuente e Amministrazione finanziaria.

L’articolo 6 dello stesso A.C. 1074-A – nel testo approvato dalla Commissione – reca la disciplina dell’ “Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni e comunicazioni”. Lo stesso è inteso a semplificare il sistema di gestione degli impegni alla trasmissione telematica, modificando l’articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998 che disciplina le modalità di presentazione e gli obblighi di conservazione delle dichiarazioni.

In particolare, si prevede la possibilità per il contribuente/sostituto d’imposta di conferire all’intermediario l’incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni a fronte del quale quest’ultimo, rilascia un impegno unico a trasmettere. A tal fine, l’intermediario rilascia al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.

Con specifico riferimento agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), l’articolo 11 dello stesso A.C. prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini dell’imposta sui redditi. L’Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili per la comunicazione dei dati.

Nell'ottica della semplificazione si inquadra anche l'articolo 16 del richiamato Atto camera che, con riguardo all'art. 6 dello Statuto (L. 27 luglio 2000, n. 212), recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazioni, prevede a carico dell'Amministrazione finanziaria l'obbligo di assumere iniziative dirette a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.

Nell'ambito relativo agli adempimenti tributari, si segnala, con riferimento all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la disposizione contenuta nell'articolo 25 del medesimo A.C. 1074-A, concernente la tassazione dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo solo se percepiti. Tale proposta normativa può essere inquadrata sia tra le misure di semplificazione del sistema tributario che tra quelle che favoriscono la *compliance*.

Infatti, la disciplina attualmente vigente stabilisce che i redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore e che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, quali risultanti dall'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, spetta un credito d'imposta di pari ammontare. Ciò vuol dire – a legislazione vigente - che il contribuente è tenuto a dichiarare – e quindi ad assoggettare a tassazione - i canoni derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, anche se non percepiti, recuperando le imposte versate sugli stessi solo a seguito dell'emanazione dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità. Simile sistema può presentare delle complessità laddove l'accertamento della morosità si conclude in data successiva al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riferimento dei canoni non percepiti. In tal caso, infatti, occorre riliquidare l'imposta effettivamente dovuta e determinare l'ammontare del credito d'imposta spettante.

Le proposte di modifica contenute nel citato articolo 25 dell'AC 1074-A, volte ad assoggettare a tassazione esclusivamente i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo effettivamente percepiti, superano la complessità sopra delineata, favorendo, nel contempo, il rapporto tra fisco e contribuente.

Un importante cambiamento, in chiave semplificativa, per quanto attiene alle modalità di pagamento dei diritti doganali è contenuto nell'articolo 36 dell' A.C. 1074-A, che prevede la possibilità, per i contribuenti, di pagare i diritti doganali, così come tutti gli altri diritti riscossi

dall'Agenzia dogane e monopoli in forza di specifiche disposizioni legislative, mediante nuove modalità di pagamento.

E' prevista, infatti, la radicale sostituzione dell'articolo 77 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, (Testo Unico leggi doganali – TULD) con il quale attualmente sono stabilite le modalità di pagamento dei diritti doganali o il deposito cauzionale di somme dovute a tale titolo per operazioni doganali. Sarà quindi possibile pagare detti tributi anche con nuovi strumenti di pagamento tracciabili ed elettronici, tra cui carte di debito, di credito, carte prepagate, bonifici bancari etc. L'utilizzo dei contanti sarà comunque ancora consentito seppur per importi non superiori ai 300 euro. Sarà facoltà del Direttore dell'Ufficio delle dogane consentire, in casi particolari, il versamento in contanti di importi più elevati.

La proposta normativa, quindi, apporterebbe una notevole semplificazione sia per i contribuenti che per l'Amministrazione, adeguando le modalità di pagamento in dogana tanto al mutato quadro giuridico/tecnico vigente quanto al più generale sistema di razionalizzazione e semplificazione introdotto dal Codice dell'amministrazione digitale.

Quanto, infine, alle proposte di semplificazione contenute nell'articolo 19 dell'A.C. 1074-A, nell'ambito delle prospettive di sviluppo dell'attività di pubblicazione degli atti comunali in materia tributaria, ho già avuto modo di illustrare *supra*.